

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)

Indietro

Publicato il 15/01/2019
N. 00019/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da Rinac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con la Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.-unipersonale, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;

contro

Carbosulcis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo e Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II, n. 1;

nei confronti

Scalas Panfilo e Figli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

per l'annullamento, con il ricorso

introduttivo:

- del provvedimento di cui alla nota prot. SE. 162.434.U/18 in data 21 maggio 2018, con il quale l'Amministratore Unico della Carbosulcis ha aggiudicato alla Società Scalas Panfilo e Figli Snc la gara per la "Fornitura di materiale

argilloso (circa 86.700 t) per chiusura corpo discarica rifiuti speciali non pericolosi CIG. 7366670066”;

- di tutti gli atti collegati e connessi, ed in specie degli atti e dei verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, recanti l'ammissione della Scalas Panfilo e Figli Snc (mai comunicata mediante l'avviso di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/16 e perciò impugnata anche in via principale), la valutazione delle offerte tecniche della Rinac e della controinteressata; nonché, della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel corpo del verbale n. 4 e degli atti relativi alla verifica ed al suo esito;

nonché,

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla Carbosulcis S.p.a. e per conseguire l'aggiudicazione dell'appalto a titolo di risarcimento in forma specifica, con subentro nel relativo contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carbosulcis S.p.A. e di Scalas Panfilo e Figli S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società *RINAC s.r.l.* ha partecipato, in raggruppamento temporaneo di imprese con la società *Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.-unipersonale*, alla procedura di gara indetta da *Carbosulcis S.p.A.* (società della Regione Sardegna) per l'affidamento della “*Fornitura di materiale argilloso (circa 86.700 t) per chiusura corpo discarica rifiuti speciali non pericolosi CIG. 7366670066*”.

All'esito della valutazione delle offerte, con provvedimento del 21 maggio 2018, l'Amministratore unico della *Carbosulcis* ha approvato i verbali

di gara ed aggiudicato la fornitura alla *Scalas Panfilo e Figli Snc*, classificatasi al primo posto della graduatoria con punti 84,733 (54,733 per l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica), per l'importo di € 945.168,67. L'offerta del raggruppamento capeggiato dalla *RINAC* si è collocata al secondo posto, con punti 82,377 (punti 59,007 per l'offerta tecnica e punti 23,370 per l'offerta economica).

2. - Con il ricorso in esame, la *RINAC* chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, oltre che degli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

3. - Si è costituita in giudizio la *Carbosulcis S.p.A.*, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - Resiste in giudizio anche la controinteressata *Scalas Panfilo e Figlio Snc*, che conclude per il rigetto del ricorso.

5. - La controinteressata propone, altresì, ricorso incidentale con il quale deduce sia l'illegittima ammissione alla procedura di gara dell'offerta presentata dal raggruppamento RINAC/Mascia Danilo, sia l'illegittima assegnazione (all'offerta tecnica del medesimo raggruppamento) del punteggio di 59,007 punti.

6. - Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018, la ricorrente principale eccepisce la inammissibilità del ricorso incidentale per aver sollevato censure relative alla ammissibilità dell'offerta del raggruppamento RINAC/Mascia, che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte con l'impugnazione dell'atto di ammissione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo; la controinteressata, a sua volta, ha eccepito – per le medesime ragioni – l'inammissibilità dei motivi del ricorso principale volti a contestare la legittimità dell'ammissione in gara dell'offerta

dell'aggiudicataria. All'esito dell'ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Preliminarmente, debbono essere respinte le eccezioni di rito sollevate dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, considerato che non è dimostrato in atti che la pubblicazione degli esiti della verifica dei requisiti soggettivi sul profilo del committente abbia rispettato le condizioni indicate dall'art. 29, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (ossia: l'avviso ai candidati e ai concorrenti *«del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali [...] indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti»*), posto che il *«termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal*

momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione».

8. - Passando all'esame del merito, con il primo motivo, la ricorrente principale contesta l'attribuzione del punteggio per il criterio 2 (cfr. tabella dei criteri, al punto 18 del disciplinare di gara, doc. 2 di parte ricorrente) relativo alle modalità di esecuzione dell'appalto ai fini del "*Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica delle forniture*", per il quale potevano essere assegnati fino a 20 punti.

In primo luogo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, posto che, nel caso di specie, il criterio in esame non è stato articolato in subcriteri, e che i giudizi dei singoli componenti della commissione di gara sono stati espressi in forma numerica. Per cui, l'attribuzione del punteggio avrebbe dovuto essere necessariamente assistita da idonea motivazione.

In secondo luogo, deduce la manifesta illogicità del punteggio attribuito all'offerta della aggiudicataria, nel confronto con i

contenuti dell'offerta formulata dal raggruppamento *RINAC/Mascia*. In particolare, la ricorrente rileva come nell'offerta della aggiudicataria si prevede che l'argilla per la fornitura provenga da una cava distante circa 60 km dal luogo di consegna; quanto alla tempistica, l'aggiudicataria ha dichiarato di poter effettuare consegne giornaliere per una quantità compresa fra 500 e 800 tonnellate. Mentre, di converso, il raggruppamento *RINAC/Mascia* ha dichiarato di prelevare l'argilla da una cava ubicata a 5,5 km dalla discarica *Carbosulcis* e di poter effettuare consegne giornaliere per oltre 1.000 tonnellate al giorno.

Ciononostante, per il criterio in questione, all'offerta del raggruppamento *RINAC/Mascia* sono stati attribuiti 0,7917 punti, risultanti dalla media dei punti assegnati da ciascun commissario (0,75 + 1 + 0,625), mentre all'offerta della aggiudicataria 0,967 (media di 1

+ 1+ 0,9), con una valutazione che la ricorrente ritiene manifestamente illogica.

9. - Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito enunciate.

9.1. - In linea generale, sulla questione della motivazione che sorregge l'attribuzione dei punteggi nella fase di valutazione delle offerte, sia la giurisprudenza che l'autorità indipendente (ANAC) sono ormai attestate sull'indirizzo in forza del quale l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita solo quando il parametro previsto dal disciplinare di gara sia sufficientemente preciso e analitico, ovvero sia suddiviso in un numero di subcriteri talmente analitici da delimitare il giudizio della commissione giudicatrice nell'ambito di un minimo ed un massimo, tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico. In assenza di precisi criteri, predeterminati dalla *lex specialis* di gara, è necessaria una puntuale motivazione del punteggio

attribuito (si veda, in tal senso, già Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2005 n. 6759; più di recente Cons. St., sez. V, 22 settembre 2017, n. 4438, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme; l'orientamento è stato seguito anche dalla Sezione in un recente precedente: cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 8 febbraio 2018, n. 95; quanto all'ANAC, si vedano le "Linee guida n. 2", approvate il 21 settembre 2016, in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa", al par. V).

9.2. - In linea di fatto, occorre premettere che il disciplinare di gara ha previsto [al punto 18, rubricato "Criterio di aggiudicazione", cfr. doc. 2 di parte ricorrente] che l'aggiudicazione del contratto fosse effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 70 punti (dei 100 complessivi) alle caratteristiche qualitative dell'offerta. Punteggio che si prevede fosse attribuito ai singoli elementi qualitativi presi in considerazione dal disciplinare, da

parte di ciascun commissario di gara, con un coefficiente compreso tra zero e 1.

Dai verbali di gara relativi alle sedute riservate nel corso delle quali la commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le singole offerte tecniche, risulta che le attribuzioni dei punteggi per il criterio del *“Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica delle forniture”* (per il quale potevano essere assegnati fino a 20 punti) sono formulate attraverso l’indicazione meramente numerica dei coefficienti, senza il supporto di una motivazione discorsiva che spieghi o giustifichi l’assegnazione dei singoli punteggi. E ciò pur in assenza di precise indicazioni, eventualmente anche attraverso la specificazione di subcriteri, che consentissero di individuare i profili dell’offerta presi in considerazione per l’assegnazione del punteggio.

9.3. - In effetti, proprio dal confronto tra i singoli elementi qualitativi delle offerte, rispettivamente, della ricorrente *RINAC* e della

aggiudicataria *Scalas*, emergono le criticità e illogicità delle valutazioni espresse dalla commissione di gara con riferimento al criterio in questione (*“Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica delle forniture”*). Come correttamente rilevato dalla ricorrente, le previsioni (contenute nell’offerta aggiudicataria) che l’argilla per la fornitura provenisse da una cava distante circa 60 km dal luogo di consegna, ovvero - quanto alla tempistica - la dichiarazione dell’aggiudicataria di poter effettuare consegne giornaliere per una quantità compresa fra 500 e 800 tonnellate, si contrapponevano alle proposte dell’offerta del raggruppamento *RINAC/Mascia* (di poter fornirsi da una cava ubicata a 5,5 km dalla discarica *Carbosulcis* e di poter effettuare consegne giornaliere per oltre 1.000 tonnellate al giorno); contrapposizione che, in mancanza di una motivazione, fanno emergere, in termini evidenti, la illogicità dell’assegnazione di un punteggio superiore all’offerta dell’aggiudicataria

rispetto all'offerta della ricorrente. Il che, lo si ripete, avrebbe potuto e dovuto essere sciolto in sede di motivazione, da parte dei singoli commissari (e, quindi, della commissione giudicatrice), indicando le ragioni in base alle quali si è deciso di privilegiare l'offerta della *Scalas Panfilo e Figli*. Motivazione, invece, come anticipato, del tutto assente (cfr. verbale della seduta di gara del 16 maggio 2018, dedicata alla valutazione tecnica delle offerte, doc. 4 di parte ricorrente, deposito del 24 luglio 2018).

10. - Con il secondo motivo, la *RINAC* deduce che l'offerta tecnica presentata dalla aggiudicataria sarebbe indeterminata con riferimento alla qualità e provenienza dei materiali da fornire, per aver presentato una scheda tecnica di analisi dei materiali offerti effettuata su un campione che non proviene dalla cava utilizzata per la fornitura. Ciò comporta, tra l'altro, che alla controinteressata non spettavano i punteggi ad essa

assegnati per il criterio 1 riguardante la *“Qualità del materiale fornito e proposto”*.

Inoltre, sottolinea come la controinteressata non ha dimostrato di aver stipulato accordi contrattuali (anche preliminari) per garantire la fornitura indicata in offerta.

11. - Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria si precisa che *“I materiali [...] analizzati ed eventualmente oggetto di fornitura provengono dalla cava sita in agro del comune di Sestu (CA), in località “Forada S’Arena” di proprietà della 2AL s.r.l. e stoccati all’interno dello stabilimento “Fornaci Scanu s.p.a.” in località Sestu (CA)”*, in tal modo attestando sia la provenienza dei materiali sia la provenienza (dalla medesima cava) dei campioni utilizzati per le analisi. In assenza, quindi, di specifici elementi di segno contrario, idonei a smentire quanto affermato dalla *Scalas*, i fatti devono ritenersi provati.

In secondo luogo, nella medesima offerta si chiarisce che il materiale “è stato negli anni scorsi da noi estratto, trasportato, lavorato e stoccato [...]”. Pertanto, essendo il materiale nella piena disponibilità della controinteressata, non era necessario alcun contratto per la sua acquisizione.

12. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la stazione appaltante (come previsto anche dal punto 23 del disciplinare di gara) avrebbe dovuto procedere alla verifica dei requisiti prima di disporre l’aggiudicazione. Il che, si sostiene, non si è verificato, come risulta anche dal fatto che l’aggiudicataria non possiede il requisito del fatturato specifico minimo, pari a euro 500.000,00 complessivi, maturati negli ultimi tre esercizi finanziari, nel settore oggetto dell’appalto in questione (fornitura di argilla o materiale simile).

13. - Il motivo è manifestamente

infondato.

Per quanto concerne il momento in cui effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicataria, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui «L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»), come risulta dalla sequenza degli atti (approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione, subordinata alla verifica dei requisiti, doc. 6b di Carbosulcis; verifica positiva dei requisiti ed efficacia definitiva dell'aggiudicazione, doc. 10 di Carbosulcis).

Dalla documentazione versata in atti, emerge anche il possesso, da parte della controinteressata, del requisito di fatturato specifico prescritto dal punto 7.2. del disciplinare di gara, come si evince dalle fatture di cui ai docc. 25-27 depositati dall'aggiudicataria.

14. - Come anticipato, con il ricorso incidentale la controinteressata *Scalas Panfilo e Figlio snc* deduce sia

l'illegittima ammissione alla procedura di gara dell'offerta presentata dal raggruppamento *RINAC/Mascia*, sia l'illegittima assegnazione (all'offerta tecnica del medesimo raggruppamento) del punteggio di 59,007 punti.

15. - Con il primo motivo, la ricorrente incidentale (deducendo la violazione dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, nonché del punto 7.2. del disciplinare) rileva come l'impresa *Mascia Danilo s.r.l.* abbia omesso di compilare il DGUE nella parte relativa alla dichiarazione del possesso del requisito del fatturato specifico (riquadro "*parte IV, Sez. B, 1°*"). Inoltre, secondo la controinteressata, anche la dichiarazione resa dalla *RINAC* non proverebbe il possesso del medesimo requisito, giacché essa ha per oggetto la esecuzione di lavori e non di forniture "di argilla o materiale simile", come espressamente richiesto dal disciplinare.

Si contesta, altresì, la legittimità dell'ammissione in gara dell'offerta del raggruppamento *RINAC/Mascia* per il contrasto con il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dell'appalto. Difatti, posto che l'impresa *Mascia* dovrebbe eseguire il 20% dell'appalto, essa avrebbe dovuto dichiarare il possesso del corrispondente requisito di fatturato specifico, mentre ciò non risulta né dal DGUE (come riferito sopra), né da altro documento prodotto in sede di gara.

16. - Il motivo non è fondato.

Come risulta dalle dichiarazioni prodotte in gara dal raggruppamento *RINAC/Mascia*, la società *Mascia Danilo Giuseppe s.r.l.* ha partecipato alla gara come mandante cooptata (cfr. le domande di partecipazione, di cui agli all. n. 2 e n. 5 del deposito *RINAC* effettuato il 13 novembre 2018).

16.1. - Come è noto, l'istituto della cooptazione trova la sua base giuridica nell'art. 92, comma 5, del

D.P.R. n. 207/2010 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs.), secondo cui *«Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati»*. Come chiarito dal giudice d'appello (si veda Cons. St., VI, 11 aprile 2006, n. 2014), il modello è estendibile anche oltre il settore dei lavori, poiché costituisce applicazione del principio affermato nelle direttive europee, secondo il quale ai raggruppamenti di operatori economici non può essere imposta una determinata veste giuridica.

16.2. - Quanto al significato da attribuire alla disposizione, dal suo tenore letterale emerge come l'impresa cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purchè detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall'altra impresa che promuova il raggruppamento); e purché l'impresa cooptata possenga una qualificazione di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori affidati.

16.3. - Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi che compongono la figura normativa della cooptazione, giacché le due imprese hanno dichiarato che la mandante *Mascia Danilo s.r.l.* eseguirà il contratto di fornitura per una quota pari al 20% (cfr. atto di impegno a costituire il raggruppamento, di cui al doc. 8 del deposito RINAC effettuato il 13 novembre 2018); la RINAC ha dichiarato il possesso del requisito di fatturato specifico e di quello complessivo, per l'intero importo dei lavori oggetto dell'appalto (cfr. doc. 4

del deposito RINAC effettuato il 13 novembre 2018); e la mandante cooptata ha dimostrato il possesso del requisito di capacità economica-finanziaria e professionale pari all'importo dei lavori affidabili (cfr. docc. 6 e 7 del deposito RINAC effettuato il 13 novembre 2018).

17. - Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale – deducendo la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui *«Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico [...] qualora: [...] presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere»*) – osserva che il raggruppamento RINAC/Mascia ha dichiarato di allegare, ai sensi dell'art. 16, punto B, del disciplinare, *“l'accordo contrattuale tra l'Ati offerente e la Società Bonifiche Meridionali s.r.l. (proprietario e gestore della cava di Flumentepido)”*. Tuttavia, sostiene la controinteressata, non risulta che Bonifiche Meridionali fosse

proprietaria o gestisse la cava al tempo della presentazione dell'offerta. Pertanto, si configura l'ipotesi di dichiarazione non veritiera che impone la conseguente esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente.

18. - Il motivo è manifestamente infondato, ove si tenga conto che il disciplinare non imponeva ai concorrenti (né come requisito di partecipazione, né quale elemento dell'offerta tecnica) la presentazione di accordi contrattuali o altri titoli idonei a dimostrare, già in sede di offerta, la disponibilità del materiale da fornire.

19. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la controinteressata deduce la «*Violazione e falsa applicazione art. 105 comma 6 d. lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione art. 80, comma 5 d. lgs. 50/2016; violazione dell'art. 9 del disciplinare di gara*», in quanto il raggruppamento *RINAC/Mascia* non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei

subappaltatori indicati nell'offerta. Vizio che si rifletterebbe anche sul piano della valutazione dell'offerta tecnica, perché comporterebbe l'impossibilità per il concorrente di avvalersi del subappalto in sede di esecuzione.

20. - La censura non coglie nel segno. Dalla documentazione versata in atti, risulta che la dichiarazione della società *Meloni s.r.l.* (indicata nella terna dei subappaltatori), con la quale si assume l'impegno di mettere a disposizione *“tutti i suoi mezzi e attrezzature, ivi compresi quelli adibiti al trasporto materiali”*, è stata resa dal sig. Salvatore Meloni, legale rappresentante sia della *RINAC* (odierna ricorrente), titolare della totalità delle quote della *Meloni s.r.l.*, sia di quest'ultima società. Pertanto, considerato che il possesso dei requisiti di carattere generale del sig. Meloni era già acquisito al procedimento, non era necessario rinnovare l'accertamento per la sua qualità di legale rappresentante della *Meloni s.r.l.*

21. - Con il quarto motivo dell'incidentale, la controinteressata deduce diversi profili di eccesso di potere nella valutazione dell'offerta del raggruppamento *RINAC/Mascia*, rilevando, in primo luogo, relativamente ai profili organizzativi valutabili nell'ambito del criterio 2 [*«rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica della fornitura»*], che il raggruppamento ha dichiarato requisiti di cui non è in possesso, sia per quanto riguarda il parco automezzi, sia per quanto riguarda la disponibilità dell'accesso alla cava, sicché sarebbe illogica l'attribuzione di qualsivoglia punteggio per tali aspetti dell'offerta. In ogni caso, la commissione di gara avrebbe dovuto assegnare all'offerta *RINAC/Mascia* un punteggio inferiore, per il criterio in questione, per aver dichiarato la disponibilità di un numero di automezzi (18) dei quali solo 7 sono effettivamente utilizzabili per l'esecuzione della fornitura.

22. - Anche quest'ultimo motivo dell'incidentale non può essere accolto.

In effetti, come emerge dalle considerazioni rese in sede di esame del primo motivo del ricorso introduttivo, il disciplinare di gara – con riguardo al criterio del «*Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica della fornitura*» - non ha precisato ulteriori subcriteri; né la commissione ha ritenuto di spiegare, con una motivazione specifica, quali siano state le ragioni su cui si è basata per l'assegnazione del punteggio riservato al criterio in questione. Ne deriva che la censura in esame, non trovando alcun supporto nella *lex specialis*, la quale non ha preso in considerazione – ai fini dell'assegnazione del punteggio - alcuno degli elementi indicati dalla controinteressata (di cui sopra si è riferito), è sicuramente infondata (salve le conseguenze derivanti dall'accoglimento del vizio di motivazione sollevato col primo motivo del ricorso principale).

23. – In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, limitatamente al vizio di cui al primo motivo.

Il ricorso incidentale deve essere respinto.

24. – La ricorrente propone, altresì, domande di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro nel medesimo.

Tuttavia, le domande sono, allo stato, inammissibili, posto che non risulta in atti l'avvenuta stipula del contratto tra Carbosulcis e la controinteressata.

25. – La disciplina delle spese di lite segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione del 21 maggio 2018, n. prot. SE 162.434.U/18, nonché il

provvedimento del 26 luglio 2018, n. prot. GE0511/2018, adottati dalla società Carbosulcis S.p.A.

Dichiara inammissibili le domande di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro nel medesimo.

Rigetta il ricorso incidentale.

Condanna la società Carbosulcis S.p.A. e la società Scalas Panfilo e Figli s.n.c. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Rinac s.r.l., che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna delle soccombenti, oltre accessori di legge se dovuti e rifusione contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giorgio Manca Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

Accedi

Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Seguici su:

YouTube

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)